

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1888 del 28/03/2025
Oggetto	C.B.R.C. (Centro Bolognese Recupero Carta) S.r.l., sede legale ed impianto Via dell'Industria, 38, Bologna. Codice Fiscale 02223751203 Rinnovo e contestuale variazione dell'autorizzazione unica emanata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via dell'Industria, 38, Bologna Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R12, R13 e R3 (End Of Waste di carta e cartone , ai sensi del D.M. 188/2020 del 22 Settembre 2020)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1966 del 28/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventotto MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto:

C.B.R.C. (Centro Bolognese Recupero Carta) S.r.l., sede legale ed impianto Via dell'Industria, 38, Bologna. Codice Fiscale 02223751203

Rinnovo dell'autorizzazione unica emanata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via dell'Industria, 38, Bologna

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R12, R13 e R3 (End Of Waste di carta e cartone , ai sensi del D.M. 188/2020 del 22 Settembre 2020)

Premesso che:

C.B.R.C. S.r.l. svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via dell'Industria, 38, Bologna, in virtù dei seguenti provvedimenti:

- determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 740 del 30/03/2015, successivamente modificata con le determine dirigenziali ARPAE n. 235 del 18/01/2019, n. 1088 del 05/03/2021 e n. 142 del 11/01/2024, quest'ultima rettificata con determina dirigenziale n. 1060 del 23/02/2024 ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m..

Visti:

- l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica e contestuale variazione relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base di carta e cartone, sito in Via dell'Industria 38, in Comune di Bologna, presentata da CBRC S.r.l. in data 24/09/2024, agli atti PG n. 171668, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m;
- la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima Conferenza di Servizi, agli atti PG n. 199119 del 04/11/2024;
- la documentazione integrativa trasmessa volontariamente da CBRC, acquisita agli atti con PG n. 219820 del 04/12/2025;
- gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05/12/2024 alla presenza di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ed Area Prevenzione Metropolitana, e del proponente, da cui è emersa la richiesta di documentazione integrativa (Contributo tecnico richiesta di integrazioni APAM, PG n. 225511 del 11/12/2024), agli atti PG n. 231740 del 20/12/2024, con sospensione del procedimento amministrativo;
- la documentazione integrativa trasmessa da CBRC, acquisita agli atti con PG n. 20500 del 03/02/2025;
- la comunicazione di convocazione della seconda Conferenza di Servizi, agli atti PG n. 37066 del 26/02/2025
- gli esiti della seconda conferenza di servizi tenutasi in data 10/03/2022 alla presenza di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ed Area Prevenzione Metropolitana, e del proponente, a seguito della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - parere espresso da AUSL Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita, PG n. 49365 del 14/03/2025: favorevole con prescrizioni
 - parere espresso da ARPAE - Area Prevenzione Metropolitana, PG n. 50822 del 18/03/2025: favorevole con prescrizioni
 - parere espresso da Hera S.p.A. Direzione Acqua, PG n. 55257 del 24/03/2025: favorevole con prescrizioni
- nel corso della Conferenza di servizi, come risulta nel verbale, agli atti PG n. 59800 del 28/03/2025, è emerso parere favorevole (con prescrizioni) alla prosecuzione dell'attività da parte di tutti i soggetti partecipanti (ARPAE AACM e APAM e Comune di Bologna); riguardo

alle condizioni da apporre all'autorizzazione sono emerse, tuttavia, valutazioni non completamente conformi tra i soggetti convenuti. In particolare è emerso quanto segue:

- riguardo alla gestione dei lotti di materiale cessato dalla qualifica di rifiuti,

ARPAE APAM ha espresso quanto segue: *"In merito alla Dichiarazione di conformità che attesta le caratteristiche di carta e cartone recuperati e quindi il rispetto dell'EoW ai requisiti ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la Ditta nel Manuale di produzione dell'EoW (cap. 5 par. 5.2.4) indica che per compilare la voce quantità di massa del lotto di carta e cartone recuperati scriverà i valori presi dai Documenti di trasporto con i quali i singoli EoW sono stati trasportati. Ciò implica che gli EoW prodotti uscirebbero dall'impianto di produzione senza la necessaria DdC. Visto quanto sopra si ritiene che la Ditta debba applicare in maniera chiara e completa il DM 188/2020 quale norma di riferimento per l'EoW carta e cartone, procedendo alla:*

- *distinzione e tracciatura dei singoli lotti di produzione*
- *redazione della DdC al termine del processo produttivo di ciascun lotto*
- *invio di un layout aziendale aggiornato.*

ARPAE AACM ritiene che la proposta dell'azienda non sia difforme dai principi espressi dal DM 188/2020 in quanto la dichiarazione di conformità deve essere documento da allegare a tutti i carichi di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto che esce dall'impianto; ciò, tuttavia, non significa che ogni carico di detto materiale che esce dall'impianto debba essere accompagnato da un'analisi specifica redatta ai sensi dell'allegato 1 lett a) del decreto ministeriale prima richiamato.

Ciò in quanto, come anche precisato dalla risposta del Ministero della Transizione Ecologica del 15/11/2021 ad un interpello in materia ambientale in riferimento al DM 188/2020, inoltrato dalla Regione Toscana, alla luce di quanto disposto dalla lettera c) dell'allegato 1 del DM 188/2020, *"l'accertamento di conformità dei requisiti di qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte, come da norma UNI EN 643, e successivamente ogni 6 mesi, o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e del processo produttivo. Di conseguenza, nel semestre, l'analisi deve essere*

effettuata su ogni singolo lotto di produzione, salvo che non vi siano variazioni di caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative.”

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati deve dichiarare, al termine del processo produttivo di ciascun lotto (definito all'articolo 2 comma 1 lettera c), la conformità ai requisiti tecnici ai sensi dell'art 3 comma 1 del decreto più volte richiamato. Il produttore, assumendosene la responsabilità, rilascia le successive dichiarazioni di conformità sui singoli lotti prodotti nel lasso temporale dei 6 mesi, sulla base degli accertamenti analitici dei conformità già in suo possesso”, ferma restando l'uniformità delle condizioni operative dell'intero ciclo produttivo, della scelta dei fornitori, della caratteristiche qualitative dei rifiuti in ingresso.

Pertanto, le analisi sono ritenute valide per tutti i lotti prodotti nel semestre di riferimento.

- riguardo alla gestione dei piazzali a cielo aperto con particolare riferimento a quelli su cui si svolgono le attività di stoccaggio e cernita/selezione di rifiuti non pericolosi recuperabili, quali principalmente legno, carta e plastica, ed alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento di detti piazzali

ARPAE APAM ha espresso quanto segue:

si ritiene (con le modalità operative indicate, il layout presentato e la retefognaria esistente) che la contaminazione non si esaurisca con il solo trattamento delle acque di prima pioggia e che quindi sia necessaria la gestione della totalità delle portate meteoriche, per le superfici di lavorazione e deposito in esterno. Quanto in essere risulta solo in parte rappresentativo dell'effettiva possibile contaminazione anche a seguito della diluizione effettuata dall'apporto di acque meteoriche non contaminate e non soggette al trattamento ai sensi di quanto previsto dalle DGR 286/05 e 1860/06.

Si ritiene inoltre che la ditta effettui i necessari approfondimenti anche analitici (prima e seconda pioggia) al fine di definire i contaminanti presenti (profilo completo tab 3 del Dlgs 152/06 e smi) con particolare riferimento all'identificazione dell'origine dei metalli presenti nello scarico (es inchiostri, tubazioni, metalli ecc) da effettuarsi da ditta esterna specializzata,

per un numero di campioni più rappresentativo possibile dello stato di fatto, valutando anche il grado di diluizione.

Si chiede pertanto di fornire entro 6 mesi dal ricevimento dell'atto un Piano di Gestione ai sensi delle (DGR 286/2005 e 1860/2006) teso a definire le superfici da gestirsi con impianto di trattamento (attività sporcanti, formazione di colaticci, ecc.) da quelle per cui non è ipotizzabile una potenziale contaminazione con proposta di adeguamento dell'impianto di trattamento o la predisposizione di idonei presidi (coperture, cassoni, copri e scopri, pulizie ecc) che permettano di non dilavare le aree soggette alla lavorazione e al deposito dei rifiuti. Tale Piano di Gestione dovrà valutare anche le risultanze delle verifiche analitiche effettuate proponendo ove necessario il sistema di trattamento più idoneo e fornendo il cronoprogramma degli interventi che si intendono mettere in atto"

ARPAE AACM ritiene condivisibile la proposta dell'azienda che propone il mantenimento dello stato fatto, peraltro più volte oggetto di rinnovo autorizzativo, con la specificazione di incrementare i monitoraggi della qualità degli scarichi sia delle acque di prima pioggia trattate che delle acque di seconda pioggia, sia di effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali adibiti alla selezione e cernita di alcune tipologie di rifiuti principalmente a base legnosa e plastica.

Ciò alla luce, sia della constatazione dichiarata e documentata dall'azienda della insostenibilità economica e logistica della separazione delle reti fognaria delle acque bianche e delle acque meteoriche dei piazzali non contaminati dalla rete delle acque meteoriche dei piazzali potenzialmente contaminati, sia della presa d'atto dell'assenza di criticità riscontrate sulla qualità degli scarichi in pubblica fognatura nel corso di decenni di attività, come rilevato dal gestore della pubblica fognatura (HERA S.p.A.) ed anche dai referti analitici prodotti dall'azienda e riferiti agli ultimi anni di attività.

Si ritiene, pertanto, di condizionare il piano di gestione dei piazzali relativo all'impianto in oggetto, al rispetto delle seguenti condizioni:

- incremento della frequenza dei monitoraggi sulla qualità degli scarichi delle acque meteoriche dei piazzali da annuale a semestrale, estendendo il monitoraggio oltre che

alle acque di prima pioggia anche alle acque di seconda pioggia;

- le attività di selezione, cernita, separazione, disassemblaggio ecc. delle diverse frazioni merceologiche ai fini di una loro valorizzazione a riciclo/recupero in altri impianti (operazione di recupero R12) potranno essere svolte nelle aree esterne alla tettoia, a cielo aperto, nelle zone specificamente individuate nella planimetria del layout allegata, solo in assenza di precipitazioni meteoriche;
- in dette aree, inoltre, non siano previste operazioni di triturazione;
- sia garantita la pulizia dei piazzali al termine delle operazioni di lavorazione dei rifiuti e al termine della giornata lavorativa, al fine di ridurre il più possibile il trascinamento di polveri e altre sostanze nella rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

Infine, si conviene che al termine di detto monitoraggio della qualità degli scarichi delle acque meteoriche (prima pioggia trattata e seconda pioggia non trattata), della durata di 24 mesi, debba essere effettuata una valutazione complessiva dei risultati da parte di ARPAE (AACM e APAM), congiuntamente con il gestore della rete fognaria (HERA S.p.A) al fine di stabilire se l'impianto installato e la gestione dei piazzali attraverso le periodiche operazioni di pulizia, sia idoneo a garantire il rispetto dei limiti qualitativi delle acque meteoriche nel recettore finale (pubblica fognatura di Via dell'Industria), ovvero se sia necessario che il gestore proponga un Piano di gestione migliorativo, ai sensi delle normative regionali vigenti (DGR 286/2005 e 1860/2006) finalizzate al miglioramento della gestione di dette acque.

Dato atto:

che le variazioni previste riguardano i seguenti aspetti:

- a) incremento da 11890 a 75890 tonn/anno del quantitativo di rifiuti da sottoporre ad operazione R13, a invarianza della capacità ricettiva complessiva dell'impianto pari a 75890 tonn/anno;

- b) estensione dell'autorizzazione dell'operazione R12 sulle tipologie di rifiuti identificate dai seguenti CER: 020104, 040209, 040221, 040222, 070213, 150104, 160119, 170203, 170405, 170407, 200110, 200111, 20014, 200302 ed incremento da 6100 a 11890 tonn/anno del quantitativo di rifiuti da sottoporre ad operazione R12;
- c) rinuncia alle tipologie di rifiuti non pericolosi identificate dai seguenti codici CER: 100210, 110501, 120101, 120102, 120103, 120104, 160117, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 190102, 190118, 191002, 191202, 191203;
- d) aggiornamento del layout gestionale.

Per il resto rimangono invariati: il ciclo produttivo, i quantitativi annui di rifiuti conferibili all'impianto, la capacità di stoccaggio istantanea, le operazioni di recupero effettuate.

Accertato che le modifiche presentate contestualmente alla domanda di rinnovo non sono assoggettate alle procedure di verifica ambientale ai sensi dell'art. 19 e seguenti del D.lgs 152/2006 e s.m. in quanto non sono previste modifiche impiantistiche ed edilizie, né modifiche alla capacità ricettiva annua di rifiuti soggetti all'operazione R3 finalizzata alla produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto.

Preso atto delle seguenti certificazioni ambientali intestate alla società C.B.R.C. S.r.l di Bologna:

- certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di carta e cartone, rilasciato da Certiquality n° 22871, valida fino al 08/04/2026;
- certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 n° 22872 rilasciata da Certiquality, valida fino al 14/02/2027.

Preso atto dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per le attività 34.2.C (depositi di carta ..., con quantitativi in massa > 50.000 Kg .) e 44.1.B (...depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa > 5000 Kg e fino a 50.000 Kg) dell'allegato 1 al DPR 151/2011 e s.m., acquisito agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con prot n. 122 del 2/01/2023.

Accertato che C.B.R.C. S.r.l risulta iscritta nella White list della Prefettura di Bologna, con provvedimento n° Prot. Fasc. 36495/2025, valido fino al 12/03/2026.

Verificato il pagamento delle spese istruttorie relative a domanda di rinnovo autorizzazione unica di impianti di gestione di rifiuti, pari a 1173,00 euro, secondo il tariffario regionale ARPAE

Accertato che la domanda di rinnovo e contestuale variazione dell'autorizzazione non comporta modifiche all'importo della garanzia finanziaria vigente (Assicurazione Milanese S.p.A. n. 2027015921032 del 4/04/2024 e appendice del 10/04/2024), pari a 541.680,00 €. Pertanto BRC, Bologna dovrà procedere all'estensione temporale della garanzia finanziaria esistente fino al 29/03/2035 maggiorata di ulteriore 2 anni, cioè fino al 29/03/2037 in conformità alla delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003¹:

Ritenuta pertanto accoglibile la richiesta di rinnovo e contestuale variazione dell'autorizzazione art. 208 D.lgs 152/06 s.m.i. presentata da C.B.R.C. S.r.l di Bologna

Richiamati:

- il titolo quarto del D.Lgs 152/2006 e s.m., in materia di rifiuti
- la L. R. 13/2015 che ha trasferito all' ARPAE, a decorrere dal 1/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle Province/Città Metropolitana;
- il Decreto Ministeriale Ambiente n. 188 del 22/09/2020;

¹ Per le operazioni R3-R12: $70.100 \times 12 = 841.200$ €; per l'operazione R13 non funzionale alle operazioni R3-R12: $440 \text{ t} \times 140 = 61.600$ €; pertanto il totale da garantire è: $841.200 \text{ €} + 61.600 \text{ €} = 902.800 \text{ €} - 40\%$ (per le aziende certificate ISO 14001 come nel caso specifico) = 541.680,00 €

Determina:

1. di autorizzare C.B.R.C. (Centro Bolognese Recupero Carta) S.r.l., sede legale ed impianto Via dell'Industria, 38, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi , Via dell'Industria, 38, Bologna, per le seguenti operazioni di recupero di cui all'allegato C della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.

Operazioni di recupero:

- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) **(End Of Waste di carta e cartone , ai sensi del D.M. 188/2020 del 22 Settembre 2020)**
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

nel rispetto delle prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze allegate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(allegati 1, 2, 3 e 4)** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

L'autorizzazione è valida per 10 anni dalla data di scadenza² della precedente autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 740 del 30/03/2015, successivamente modificata con le determine dirigenziali ARPAE n. 235 del 18/01/2019, n. 1088 del 05/03/2021 e n. 142 del 11/01/2024, quest'ultima rettificata con determina dirigenziale n. 1060 del 23/02/2024, e cioè fino al 29/07/2035;

Il presente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, sostituisce ad ogni effetto tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali, in base a quanto stabilito dall'art. 208 comma 6 del d.lgs 152/2006 e s.m.

² 29/07/2025

Sono fatti salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi ministeriali e di altri organi diversi da quelli regionali, provinciali e comunali.

2. l'obbligo di prestare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento autorizzativo garanzia finanziaria mediante aggiornamento della garanzia vigente (Assicurazione Milanese S.p.A. n. 2027015921032 del 4/04/2024 e appendice del 10/04/2024), pari a 541.680,00 € con sua estensione temporale fino al 29/03/2035 maggiorata di ulteriore 2 anni, cioè fino al 29/03/2037, in conformità alla delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003

In alternativa, ed entro il medesimo termine temporale di 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento autorizzativo, C.B.R.C. con sede legale a Bologna potrà prestare una nuova garanzia finanziaria, sempre di importo pari a 541.680,00 €, per tutta la durata dell'autorizzazione, cioè fino al 29/03/2025 maggiorata di ulteriori due anni, cioè fino al 29/03/2027, a favore di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, Bologna.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1, secondo quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003. :

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di

stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In entrambi i casi:

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) si riserva la facoltà di chiedere, con provvedimento motivato, almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti;

stabilisce che:

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- ARPAE Area Prevenzione Metropolitana (APAM) è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m.;

si demanda all'Unità Rifiuti, Bonifiche Energia di ARPAE AACM di dare tempestiva comunicazione a C.B.R.C. S.r.l., Bologna, in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Bologna, all'Ausl Città di Bologna e a HERA S.p.A., quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;

si rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Ing. Leonardo Palumbo³

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale)

- Allegato 1:** **Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni**
- Allegato 2:** **Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (operazione di recupero R3)**
- Allegato 3:** **Planimetria lay-out aree di stoccaggio, Gennaio 2025**
- Allegato 4:** **Planimetria rete fognaria, Gennaio 2025**
- Allegato 5:** **Descrizione sintetica dell'impianto e dell'attività**

³ incarico assegnato con Delibera del Direttore Generale ARPAE n.103 del 08/10/2024.

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.

a) Autorizzazioni sostituite:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali :

- a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche dei piazzali adibiti a stoccaggio e lavorazione di rifiuti, a stoccaggio di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto ed a transito degli automezzi (prima pioggia trattata e seconda pioggia non trattata) e delle acque domestiche, con recapito in pubblica fognatura;
- b) autorizzazione all'emissione aeriformi convogliate ed alle emissioni diffuse;
- c) valutazione di impatto acustico;
- d) parere dell'Ausl in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro

b) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione unica è valida fino al 29/03/2035⁴. La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all' ARPAE, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

c) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto ed operazioni di recupero

Sono di seguito elencate le tipologie di rifiuti non pericolosi ammissibili nell'impianto, e le relative operazioni di recupero che possono essere svolte su ciascuna tipologia di rifiuto:

⁴ dieci anni decorrenti dalla data di scadenza (29/03/2025) dell'autorizzazione unica rilasciata con determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna, n. 740 del 30/03/2015, aggiornata con determina dirigenziale ARPAE n. 142 del 10/1/2024 rettificata con determina dirigenziale ARPAE n. 1060 del 23/02/2024 ai sensi dell'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m.

CER	Descrizione	Operazioni di recupero/smaltimento
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12, R13
030101	scarti di corteccia e sughero	R13
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12, R13
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R12, R13
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	R12, R13
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	R12, R13
070213	rifiuti plastici	R12, R13
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111*	R13
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R12, R13
150101	imballaggi in carta e cartone	R3, R13
150102	imballaggi in plastica	R12, R13
150103	imballaggi in legno	R12, R13
150104	imballaggi metallici	R12, R13
150105	imballaggi in materiali compositi	R3, R12, R13
150106	imballaggi in materiali misti	R3, R12, R13
150107	imballaggi in vetro	R13
160119	plastica	R12, R13

160120	vetro	R13
160122	componenti non specificati altrimenti	R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	R13
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305*	R13
170201	legno	R12, R13
170202	vetro	R13
170203	plastica	R12, R13
170405	ferro e acciaio	R12, R13
170407	metalli misti	R12, R13
191201	carta e cartone	R3, R13
191204	plastica e gomma	R12, R13
191205	vetro	R13
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	R13
200101	carta e cartone	R3, R13
200102	vetro	R13
200110	abbigliamento	R12, R13
200111	prodotti tessili	R12, R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	R12, R13
200139	plastica	R12, R13
200140	metallo	R12, R13

200301	rifiuti urbani non differenziati	R12, R13
200307	rifiuti ingombranti	R12, R13

d) **Quantità di rifiuti conferibili all'impianto e capacità di stoccaggio istantaneo**

La quantità massima complessiva di rifiuti conferibili all'impianto è di 75.890 tonn/anno, di cui al massimo 64.000 tonn/anno per l'operazione di recupero R3 finalizzata alla produzione di End of Waste di carta e cartone e 11.890 tonn/anno per l'operazione di recupero R12.

La capacità di stoccaggio istantaneo dei rifiuti è di 2.440 tonn.

e) **Specifiche su alcune tipologie di rifiuti**

- 1) In conformità alle specifiche dell'allegato 1 al D.M. 5/02/98, le tipologie di rifiuti elencate hanno le seguenti caratteristiche merceologiche:

160122	componenti non specificati altrimenti	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche ed artificiali
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
200301	rifiuti urbani non differenziati	scarti di legno e sughero, imballaggi in legno

- 2) Considerato che l'azienda non è dotata di una procedura di sorveglianza e controllo radiometrico, ai sensi del D. Lgs. 101/20 e s.m.i, le tipologie di rifiuti identificate dai codici CER 150104 (Imballaggi metallici), 170405 (Ferro e acciaio), 170407 (Metalli misti), 200140 (Metalli), sono escluse dall'assoggettamento agli adempimenti della normativa sopra

richiamata in base alla provenienza e pregressa destinazione d'uso dei materiali recuperati. Trattasi in specifico di scaffalature metalliche, mobili metallici, oggetti metallici per uso domestico, utensili metallici di uso comune, profilati metallici dalla realizzazione di infissi, imballaggi metallici provenienti, in linea generale, dalla grande distribuzione, logistica e legatoria

Il conferimento di materiali metallici diversi da quelli specificamente sopra indicati dovrà essere oggetto di nuova valutazione.

f) **Operazione di recupero dei rifiuti a base cartacei (R3) per la produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto**

Le operazioni di recupero dei rifiuti a base cartacei (R3) per la produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto dovranno rispettare le condizioni indicate nell'allegato 2 e, più in generale, quanto disposto dal Decreto ministeriale n. 188 del 22/09/2020, se non specificamente indicato nell'**allegato 2**.

g) **Specifiche sull'operazione di recupero R12**

L'operazione di recupero R12 è essenzialmente esercitata per svolgere operazioni di selezione, cernita manuale e meccanica, operazioni di triturazione e pressatura ed operazioni di disassemblaggio di materiali/rifiuti compositi, al fine di valorizzare le frazioni recuperabili contenute nei rifiuti medesimi;

h) **Stoccaggio e gestione interna dei rifiuti**

- 1) Lo stoccaggio e la lavorazione avvengano nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nella tavola planimetrica del lay out delle aree di stoccaggio allegata alla domanda (tavola 1 del gennaio 2025); detta planimetria sia apposta in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;
- 2) Siano tenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto dalle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti da operazioni di cernita e selezione e dalle aree di stoccaggio degli *EoW*/prodotti commercializzabili;

- 3) Le aree di stoccaggio dei rifiuti siano gestite in modo tale da garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione idonea a consentire la movimentazione dei rifiuti con adeguati spazi di manovra, un accesso agevole da parte dei mezzi meccanici e da parte degli organi di controllo, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 4) Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto prodotti, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico-sanitario ed ambientale;
- 5) Le attività di selezione, cernita, separazione, disassemblaggio ecc. delle diverse frazioni merceologiche ai fini di una loro valorizzazione a riciclo/recupero in altri impianti (operazione di recupero R12) potranno essere svolte nelle aree esterne alla tettoia, a cielo aperto, nelle zone specificamente individuate nella planimetria del layout allegata, solo in assenza di precipitazioni meteoriche; in dette aree, inoltre, non siano previste operazioni di triturazione;
- 6) Durante le precipitazioni meteoriche le operazioni di cui al precedente punto 5) potranno essere svolte esclusivamente sotto la tettoia nelle aree di lavorazione specificamente indicate nella planimetria del lay-out;
- 7) Venga effettuata la pulizia dei piazzali al termine delle operazioni lavorazione dei rifiuti di cui al precedente punto 5) e al termine della giornata lavorativa al fine di ridurre il più possibile il trascinamento di polveri e altre sostanze nella rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
- 8) Gli eventuali contenitori dei rifiuti siano mantenuti in buone condizioni di conservazione, tali da garantirne la tenuta e abbiano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

- 9) Eventuali contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - 10) Allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti, i contenitori siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, apposte sui contenitori stessi o collocate nelle aree di stoccaggio;
 - 11) L'impianto sia dotato, in ogni momento, di sistema antincendio efficiente;
- i) **Gestione delle acque meteoriche delle coperture, di dilavamento dei piazzali adibiti a transito mezzi e stoccaggio di rifiuti e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici, con recapito in pubblica fognatura (Via dell'Industria)**

Classificazione dello scarico

Scarico, nella pubblica fognatura di Via dell'Industria, costituito dall'unione di

- **acque meteoriche della tettoia, acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali di stoccaggio e di transito dei mezzi trattate** mediante passaggio in vasca di desabbiazione/accumulo, di sollevamento e di disoleazione, di capacità pari a circa 70 mc,
- **acque meteoriche dei piazzali non contaminate e non trattate, di seconda pioggia**
- **acque domestiche dei servizi igienici aziendali**

Prescrizioni specifiche

- 1) Lo scarico deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006–Parte Terza, per scarichi in pubblica fognatura.
- 2) Dovrà essere implementato un piano di monitoraggio delle acque di prima e seconda pioggia, con frequenza semestrale, che preveda la determinazione dei seguenti parametri: pH, temperatura, solidi sospesi totali, richiesta biochimica di ossigeno (BOD5), richiesta chimica di

ossigeno (COD), Cadmio (Cd), Cromo totale (Cr), Cromo esavalente, Ferro (Fe), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Rame (Cu), Zinco (Zn), idrocarburi totali, tensioattivi totali.

I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi ad ARPAE e ad HERA S.p.A. in con frequenza almeno annuale.

Il monitoraggio dovrà avere una durata di 24 mesi, al termine dei quali verrà effettuata una valutazione complessiva dei risultati da parte di ARPAE (AACM e APAM), congiuntamente con il gestore della rete fognaria (HERA S.p.A.) al fine di stabilire se l'impianto installato e la gestione dei piazzali attraverso le periodiche operazione di pulizia, sia idoneo a garantire il rispetto dei limiti qualitativi delle acque meteoriche nel recettore finale (pubblica fognatura di Via dell'Industria), ovvero se sia necessario che il gestore proponga un Piano di gestione migliorativo rivedendo le condizioni individuate nel presente provvedimento autorizzativo, ai sensi delle normative regionali vigenti (DGR 286/2005 e 1860/2006).

- 3) Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso / di intercettazione, ecc..
- 4) I pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Allegato 2 e consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico.
- 6) La condotta che recapita le acque reflue in pubblica fognatura dovrà essere dotata di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali, come da documentazione agli atti;

- 7) Le tubazioni, i pozzetti, gli impianti di trattamento siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia da parte di ditta specializzata, ogni qual volta sia ritenuto necessario ad eliminare il materiale separato (fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinamento di sostanze inquinanti nella fognatura, e comunque con frequenza almeno semestrale. Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- 8) I dispositivi di intercettazione per l'eventuale chiusura dello scarico in caso di criticità, devono essere mantenuti sempre funzionanti;
- 9) Le acque reflue di dilavamento trattate e scaricate in pubblica fognatura dovranno essere opportunamente quantificate.
- 10) Dovrà essere trasmessa al gestore del Servizio idrico Integrato (HERA S.p.A.), se non si è già provveduto, documentazione fotografica dei dispositivi di cui ai punti precedenti (pozzetto di campionamento, valvola di sicurezza, sistema di misurazione delle acque reflue);

Avvertenze generali

- 11) Il gestore del Servizio idrico Integrato (HERA S.p.A.) potrà eseguire prelievi estemporanei o ispezioni in sia stata osservata una delle seguenti situazioni:
 - Tendenza all'aumento costante di alcuni parametri chimici in Tabella 3 (Allegato 5 del D.Lgs.152/2006–Parte Terza);
 - Situazioni di prossimità al limite di alcuni parametri chimici di Tabella 3 (Allegato 5 del D.Lgs.152/2006–Parte Terza). Per prossimità al limite si intende il valore limite (riportato in Tabella 3, Colonna Scarico in rete fognaria) sottratto del 50%; tale percentuale tiene conto della diluizione dovuta alle acque meteoriche delle coperture che confluiscono in testa all'impianto di trattamento e dell'incertezza di misura dei metodi analitici.
 - Indagini sulle acque di seconda pioggia.
- 12) Sia conservata e resa disponibile a richiesta degli enti di controllo la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione periodica effettuate e dell'avvenuto smaltimento del materiale

asportato e separato;

- 13) L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 14) L'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- 15) Il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 16) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

l) Emissioni aeriformi

L' emissioni in atmosfera del punto E1 è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) C.B.R.C. S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TRITURATORE

Portata massima: 7900 Nm³/h

Altezza minima: 10,00 m

Durata massima: 8 h/giorno

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato: 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'Ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1 2003 e UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte

interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al

95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, ARPAE AACM e APAM devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese, o da intraprendere, al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3) ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Città Metropolitana di Bologna secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 4) C.B.R.C. S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.
- 5) La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- 6) I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta C.B.R.C. S.r.l. con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

m) **Rumore**

Entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento autorizzativo, si provveda ad aggiornare il documento di impatto acustico da parte di un tecnico qualificato ed abilitato. La documentazione dovrà riportare le seguenti informazioni:

- 1) Descrizione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando la durata, la modalità in continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, l'eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
- 2) Stralcio della mappa topografica in scala adeguata per una congrua consultazione nella quale sia evidenziata l'area relativa all'attività, i confini di proprietà e la destinazione d'uso degli edifici vicini per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'attività stessa; con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza;

- 3) Stralcio della classificazione acustica relativa alla zona d'intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore dell'attività;
- 4) Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro individuazione sulla planimetria dell'attività, tempi di utilizzo, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive, dimensioni e natura di eventuali ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori; indicazione della fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo;
- 5) Indicazione degli ambienti abitativi così come definiti dalla L. 447/95 (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti);
- 6) Indicazione dei livelli di rumore esistenti presso i ricettori in assenza dell'attività e nelle condizioni di massimo disturbo ad attività funzionante sia per la costruzione del livello di immissione assoluto (riferito al tempo di riferimento diurno) sia per la determinazione del livello di immissione differenziale afferente il tempo di misura individuato (dai 10 a i 30 minuti). Dovranno essere specificati i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc.. naturalmente i parametri di misura del rumore ambientale e quelli del rumore residuo dovranno essere omogenei per un corretto confronto;
- 7) Circa le rilevazioni fonometriche il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, vano in cui è stata eseguita la misura con breve descrizione dell'ambiente abitativo; nel caso di misure in esterno l'identificazione del sito di misura deve essere sempre accompagnata da cartografia in scala adeguata al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicando anche le distanze; dovrà essere anche fornita la documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono; l'elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura della strumentazione, presso un centro accreditato; la storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le

caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni, in alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive;

- 8) I file delle misure dovranno essere conservati per almeno 12 mesi per un eventuale richiesta di accesso da parte dei servizi di vigilanza e controllo della scrivente Agenzia
- 9) Dovranno essere indicate eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'attività.
- 10) Dovrà essere prodotta la valutazione finale del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'articolo 4 del DPCM 14.11.1997.
- 11) Qualora necessaria dovrà essere redatta la descrizione degli interventi di bonifica/mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche ed individuare le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse

n) **Manutenzioni ed altre prescrizioni generali:**

- 1) L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle reti fognarie, al sistema di trattamento delle acque reflue, ai pozzetti, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- 2) L'attività dell'impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagi al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia;
- 5) Sia mantenuta in essere ed adeguatamente salvaguardata l'esistente recinzione, al fine di impedire l'accesso all'impianto di persone e mezzi non autorizzati;
- 6) Siano adottati tutti gli accorgimenti operativi atti ad evitare la presenza e lo sviluppo di ratti ed insetti, mediante eventuali periodiche e specifiche derattizzazioni e disinfestazioni.

7) Nell'ambito del sistema di gestione ambientale, venga predisposto, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo, un documento di sintesi/istruzione operativa contenente le indicazioni operative volte alla manutenzione e al mantenimento di condizioni ottimali di pulizia delle aree esterne;

o) **Piano di ripristino ambientale**

Il gestore dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ed al Comune di Bologna la chiusura dell'attività e l'avvio dei lavori di ripristino ambientale. Detti lavori consistono essenzialmente nella rimozione di tutti i rifiuti, nella pulizia delle pavimentazioni sotto tettoia, dei piazzali esterni e nella rimozione dei liquidi contenuti nelle vasche/serbatoi interrati e nel loro lavaggio.

Il piano di ripristino ambientale dovrà essere attuato entro novanta giorni dalla data di comunicazione della chiusura dell'attività. Al termine dei lavori il gestore dovrà trasmettere alle autorità competenti (ARPAE e Comune di Bologna) una relazione dei lavori svolti corredata da un'adeguata documentazione fotografica.

Sulla base degli esiti dei controlli svolti dagli organi istituzionali e dell'effettivo stato di conservazione delle pavimentazioni e delle reti fognarie, dei luoghi di deposito dei rifiuti, delle vasche interrate e di altre eventuali fonti di potenziale contaminazione, potrà essere chiesto al gestore, qualora non abbia già provveduto di propria iniziativa, di effettuare un'indagine ambientale volta ad accertare la qualità ambientale dei terreni del sottosuolo e delle acque sotterranee.

p) **Raccomandazioni:**

Si raccomanda di valutare la fattibilità dell'inserimento di macchinari a motore elettrico in sostituzione di quelli alimentati a diesel e l'opportunità di attuare azioni volte alla sensibilizzazione fornitori e clienti per il contenimento degli impatti generati sul traffico indotto.

Si raccomanda di dare immediata comunicazione all'ARPAE AACM delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui

viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;

q) **Avvertenze**

Si avverte:

- di comunicare immediatamente all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- di osservare le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06 e s.m., con particolare riferimento agli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, di corretta compilazione dei formulari di trasporto e di dichiarazione annuale (MUD) e le disposizioni normative nazionali relative al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI);
- che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- che quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente nota e negli atti richiamati troveranno

applicazione le norme generali nazionali e regionali.

Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
(Ing. Leonardo Palumbo)⁵
(documento firmato digitalmente)⁶

Allegato 2

Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (operazione di recupero R3)

L'attività di recupero per la produzione di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of waste) riguarda specificamente lo stoccaggio, la selezione e la pressatura dei seguenti rifiuti a base cartacei (CER: 150101, 150105, 150106, 191201, 200101) per la produzione di carta e cartone utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

In specifico:

- il rifiuto identificato dal CER 19 12 01 è costituito da carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
- non sono ammessi per la produzione di EoW i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto urbano indifferenziato.

Le procedure di gestione e di controllo dei rifiuti in ingresso fino al materiale cessato dalla qualifica di rifiuto dovranno rispettare il Decreto ministeriale n. 188 del 22/09/2020.

Vengono di seguito elencati alcuni degli adempimenti principali estratti dalla normativa e riferiti, in

⁵ Il presente atto è sottoscritto in virtù del rinnovo dell'incarico di dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 103/2024 del 08/10/2024;

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.

particolare, al monitoraggio e al controllo:

- a) controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso: sempre;
- b) controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
formaldeide	% in peso	< 0,1 %
fenolo	% in peso	< 0,1 %
nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1 %
nonilfenol etossilato (NPE)	% in peso	< 0,1 %

- c) analisi merceologica **sui rifiuti in ingresso** da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità;
- d) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui alla lettera a) dell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 188/2020 e indicati nella tabella sottostante sulla carta e cartone recuperati, deve avvenire con cadenza almeno semestrale, oppure ogni 5000 t massimo di rifiuti conferiti, se i tempi del conferimento sono inferiori a sei mesi, e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Detti limiti temporali o ponderali vanno attribuiti a ciascuna tipologia di carta e cartone previste dalla Norma UNI EN 643.

L'accertamento deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	valori limite
-----------	-----------------	---------------

materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	norma UNI EN 643
rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1%
componenti non cartacei	% in peso	norma UNI EN 643

- e) Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- f) Ogni lotto di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto è inteso come un quantitativo di carta e cartone recuperati, prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. In ogni caso il lotto di produzione non può essere superiore a 5.000 tonnellate (Art. 2, lettera c) DM 188/2020).

L'accertamento di conformità dei requisiti di qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte, come da norma UNI EN 643, e successivamente ogni 6 mesi, o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e del processo produttivo. Di conseguenza, nel semestre, l'analisi deve essere effettuata su ogni singolo lotto di produzione, salvo che non vi siano variazioni di caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati deve dichiarare al termine del processo produttivo di ciascun lotto (definito all'articolo 2 comma 1 lettera c)) la conformità ai requisiti tecnici ai sensi dell'art 3 comma 1. Il produttore, assumendosene la responsabilità, rilascia le successive dichiarazioni di conformità sui singoli lotti prodotti nel lasso temporale dei 6 mesi sulla base degli accertamenti analitici dei conformità già in suo possesso, ferma restando l'uniformità delle condizioni operative dell'intero ciclo produttivo, della scelta dei fornitori, della caratteristiche qualitative dei rifiuti in ingresso. Pertanto, le analisi sono ritenute valide per tutti i lotti prodotti nei limiti temporale (massimo 6

mesi) o ponderale (massimo 5.000 t), considerando sempre il limite che viene raggiunto per prima;

g) Il gestore dovrà produrre una dichiarazione di conformità, in conformità all'allegato 3 del DM 188/2020, redatta come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al termine del processo produttivo di ciascun lotto. Detta dichiarazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- ragione sociale del produttore, sede legale, sede impianto, estremi dell'autorizzazione;
- quantificazione del lotto di riferimento e data di formazione del lotto;
- classificazione di cui alla norma UNI EN 643

La dichiarazione di conformità è inviata, in forma tabellare, con frequenza mensile, ad ARPAE AACM e APAM

h) Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

i) Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di conformità di cui all'articolo 3 del DM 188/2020 (vedi precedente punto d), il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802.

Il periodo di conservazione del campione è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. Ai fini della riduzione a 6 mesi del periodo di conservazione del campione, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;

- il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.
- j) Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 e del piano di campionamento.
- h) Il produttore di carta e cartone recuperato redige una tabella che trasmette alle autorità competenti (ARPAE AACM e APAM), unitamente e con la stessa frequenza mensile a quanto indicato nella precedente lett g), nella quale sono riportati le seguenti informazioni:
- Data di apertura del lotto
 - Data di chiusura del lotto
 - Numero identificativo univoco del lotto
 - Peso del lotto
 - Gruppo
 - Codice del materiale End Of Waste
 - Componenti Non cartacei %
 - Totale Materiale Indesiderato %
 - materiali Proibiti %
 - Rifiuti Organici compresi alimenti %

Allegati 3 e 4 (planimetrie allegate a parte)

Allegato 5 Descrizione sintetica dell'impianto e dell'attività

Descrizione dell'impianto

L'impianto sorge nel Comune di Bologna nella zona Industriale Roveri di Bologna su un lotto di terreno di 14.000 m², ubicato tra le linee ferroviarie dello scalo merci, lato nord, e via Dell'Industria, lato sud.

Lo stabilimento è articolato in:

- corpo di fabbrica chiuso con pareti di tamponamento, di superficie a piano di campagna complessiva pari a 1.945 m², di cui 1.142 m² di locale laboratorio (lavorazione dei rifiuti e stoccaggio rifiuti e balle di carta confezionate cessate dalla qualifica di rifiuto), 533 m² di locale deposito (stoccaggio balle di carta confezionate, cessate dalla qualifica di rifiuto) e palazzina uffici per una superficie complessiva di 520 m², di cui 270 m² al piano terra (uffici con servizi e spogliatoi) e 250 m² al primo piano (uffici, sala riunioni con servizi);
- tettoia rivolta alla lavorazione degli imballaggi in cartone e ondulato di superficie pari a 1.600 m²;
- piazzale scoperto adibito a stoccaggio balle di carta confezionate, cessate dalla qualifica di rifiuto, stoccaggio di rifiuti, deposito cassoni, attività di disassemblaggio di rifiuti ingombranti, transito dei mezzi, di superficie pari a 10.500 m²

Attività produttiva

Il laboratorio è il luogo dove si svolge la parte principale dell'attività consistente nella cernita e selezione differenziata dei rifiuti di carta e cartone che, in parte, avviene anche sotto la tettoia, mentre la selezione e la cernita dei rifiuti di legno, di plastica, dei rifiuti ingombranti e la messa in riserva dei rifiuti in generale viene effettuata principalmente nelle aree esterne.

I rifiuti in ingresso allo stabilimento sono indirizzati nelle varie zone di lavorazione, a seconda della tipologia.

L'impianto può essere suddiviso nelle linee di lavorazione di seguito descritte, unitamente alle relative attrezzature principali ove presenti:

- Linea R3 carta: principalmente rivolta alla lavorazione di quotidiani, riviste, volantini e stampato, sfridi di cartotecniche e stamperie. La linea R3 carta, che ricomprende le attività svolte nel locale laboratorio, è dotata di una pressa di potenzialità variabile pari a 15-60 t/h, in funzione del peso specifico dei materiali da pressare; l'effettuazione della selezione del rifiuto in ingresso avviene manualmente da operatori a terra, o con macchine di movimento materiali. Nel caso in cui i rifiuti di carta arrivino in bobine, può essere anche utilizzata una macchina taglia bobine al fine di ridurre la pezzatura.

La linea di pressatura può essere alimentata tramite nastro trasportatore, oppure previa triturazione dei rifiuti tramite trituratore. Normalmente vengono sottoposti a triturazione i rifiuti cellulosici proveniente dagli archivi di Enti, banche, case di cura che possono contenere dati sensibili.

- Linea R3 cartone: principalmente rivolta alla lavorazione degli imballaggi in cartone e ondulato.

Tale linea, che ricomprende le attività svolte sotto alla tettoia, è dotata di una pressa con potenzialità variabile pari a 15-60 t/h in funzione del peso specifico dei materiali da pressare, alimentata da un nastro trasportatore. Per la movimentazione dei rifiuti vengono utilizzate macchine operatrici semoventi con polipo a razze e/o benna.

- Linea R12 valorizzazione materiali: nel piazzale antistante la tettoia viene effettuato lo stoccaggio e il pretrattamento mediante selezione e cernita manuale dei rifiuti di legno, e plastica e il disassemblaggio dei rifiuti ingombranti identificati col codice EER 200307. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, si tratta di rifiuti per lo più ascrivibili a materiali di arredo, composti da materiali a base legnosa, plastica e metallica che la CBRC ha interesse a separare per una migliore valorizzazione differenziata delle varie componenti.

- Linea R13: è costituita dalla semplice messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto sui quali non vengono effettuate ulteriori operazioni di trattamento.

Attrezzature ed impianti ausiliari e accessori

Presso l'impianto sono inoltre presenti le seguenti ulteriori attrezzature:

- carrelli elevatori diesel per movimentazione dei rifiuti,
- un'ampia gamma di container per stoccaggio dei rifiuti (da 20 a 40 m3
- misuratore portatile di radioattività per eventuali controlli sui rifiuti ferrosi e non ferrosi in ingresso
- sistema di videosorveglianza e di telecamere termografiche per la rilevazione del calore, a garanzia di una maggiore sicurezza degli ambienti sorvegliati

Presso lo stabilimento sono inoltre presenti:

- un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore che garantisce le condizioni di microclima idonee per la palazzina uffici, il gruppo frigo contiene gas refrigerante R-410A,
- un impianto termico alimentato a gas metano,
- due pesi, una posizionata all'ingresso, a sud del capannone, utilizzata per pesare i mezzi in entrata all'impianto, e una posizionata nell'angolo nord-ovest utilizzata per pesare i mezzi in uscita dall'impianto,
- un impianto fotovoltaico da 126,36 kWp, installato sul tetto del capannone, che provvede parzialmente al fabbisogno energetico dello stabilimento.,
- varie attrezzature antincendio,

Sul piazzale adiacente all'ingresso sono infine presenti:

- un' officina, utilizzata per effettuare occasionali e piccoli lavori di ordinaria manutenzione su attrezzature e mezzi aziendali,
- un container a tenuta in cui sono stoccati alcuni fusti di olio (in quantità inferiore a 500 litri) e fusti di liquido antigelo,
- un serbatoio contenente gasolio per autotrazione (utilizzato per i mezzi interni quali pale meccaniche e carrelli elevatori diesel) avente capacità pari a 490 litri. Il serbatoio è installato in un'area a cielo aperto, dotato di bacino di contenimento e di tettoia di protezione contro gli agenti atmosferici,
- l'area di ricarica dei carrelli elevatori,

- una cabina di trasformazione MT/BT,
- un'area dedicata al deposito dei cassoni vuoti.

Rete fognaria

Lo stabilimento è dotato di due reti, una delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e refettorio ed un'altra che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le acque meteoriche delle coperture

Le acque reflue sono convogliate in pubblica fognatura di Via dell'Industria mediante un unico punto di scarico; ogni rete è dotata di proprio pozzetto di ispezione prima della confluenza e successivo convogliamento in fognatura

Tutte le acque meteoriche di dilavamento del piazzale e dei coperti sono trattate mediante l'impianto di depurazione RTB SM, il cui dimensionamento è stato calcolato per una superficie asservita di circa 13.000 m²).

Le acque meteoriche provenienti dal piazzale di circa 1000 m² antistante l'ingresso dove è ubicata la zona di stoccaggio degli oli minerali e la cisterna del gasolio per i mezzi aziendali sono pre-trattate mediante un degrassatore (DEG ROCK 2000). Si tratta di un semplice separatore di grassi e sabbie o inerti composto da un manufatto realizzato in polietilene lineare rotostampato monoblocco ed impermeabile.

L'impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia è dimensionato per il trattamento dei primi 5 mm ai sensi della normativa vigente in materia di acque meteoriche (DGR 286/05) per una superficie impermeabilizzata pari a 13.000 m² per un volume di trattamento > di 65 m³

L'impianto è costituito da una prima sezione di accumulo e sedimentazione (N°2 vasche in cls monoblocco) e una seconda sezione di separazione degli olii (N°1 separatore di idrocarburi in cls monolitico modello DSLO realizzato in vasca in cls monoblocco).

Le dimensioni interne delle vasche sono le seguenti:

lunghezza: 6,8 m

larghezza: 2,30 m

altezza battente: (al galleggiante della valvola di chiusura): 2,25 m, pertanto si ricava un volume utile complessivo del sistema pari a 70,38 m³.

L'immissione delle acque di prima pioggia nei collettori fognari avviene almeno 48 ore dopo la cessazione delle piogge.

La separazione delle acque di prima pioggia dalle seconde piogge è garantita da un otturatore di chiusura posto all'interno del manufatto di accumulo che provvede a deviare sul by-pass la seconda pioggia quando il volume di accumulo dell'impianto ha raggiunto il massimo livello.

Dopo un periodo di 48/72 ore (massimo) verrà inviato dal quadro elettrico temporizzato un comando alla pompa sommergibile che inizierà a smaltire le acque accumulate, inviandole al successivo trattamento di disoleazione. Per non sovraccaricare la rete fognaria o l'impianto centralizzato di depurazione, la portata delle elettropompe della stazione di sollevamento, sono regolate in modo tale che lo smaltimento delle acque incamerate avvenga nel giro di più giorni.

Il disoleatore mod. DSLO presente a valle del depuratore RTB SM (13000 m²) è già dotato di una valvola automatica di chiusura in caso di rilevazione di una densità di olio troppo alta.

Inoltre, sullo scarico finale relativamente alla rete di raccolta delle acque meteoriche, è installata una valvola di intercettazione dello scarico che permetta il contenimento delle acque reflue eventualmente inquinate a causa di situazioni incidentali (sversamenti, spegnimento incendio, etc.) o di malfunzionamento dell'impianto di depurazione. Tale valvola è installata prima dell'unione delle acque meteoriche con lo scarico delle acque nere proveniente dai servizi igienici.

Sistema di aspirazione polveri punto di Emissione E1

Il sistema di aspirazione è a servizio del trituttore posto sulla linea R3 della carta.

L'impianto di abbattimento è costituito da un gruppo filtrante costituito da 2 sezioni:

la prima sezione è costituita da una camera di raccolta per sedimentazione la seconda sezione è costituita da un sistema di filtrazione a maniche.

Il materiale costituente le maniche è feltro agugliato in poliestere con grammatura pari a 400 g/m².

Il gruppo filtrante è posto in depressione, in quanto l'elettroventilatore è posizionato a valle di esso
Il sistema di pulizia è per elettro-scuotimento.

La sostituzione dei filtri avviene senza una periodicità prestabilita, ma in base al grado di intasamento rilevato dagli operatori durante lo svolgimento dell'attività.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.